



40123/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

15 DIC. 2021  
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -

Dott. MAURO MOCCI - Rel. Consigliere -

Dott. MICHELE CATALDI - Consigliere -

Dott. COSMO CROLLA - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere -

IRPEF ILOR  
ACCERTAMENTO

Ud. 06/10/2021 -  
CC

R.G.N. 15150/2018  
Rim 40123  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15150-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis), in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

**- ricorrente-**

**contro**

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis)  
(omissis), (omissis);

**- controricorrente-**

avverso la sentenza n. 1151/1/2017 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il  
13/11/2017;

F. M.

8071  
/

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello di (omissis) contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all'anno 2009;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;  
che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 comma 1° lett. f TUIR, dell'art. 14 comma 4° l. n. 537/1993, dell'art. 2467 nonché violazione dell'art. 38 comma 4° DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe dovuto considerare i proventi derivanti da fatti, atti o attività illeciti, anche civili, non esenti od esclusi dalla base imponibile;  
che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: i giudici di appello non si sarebbero preoccupati di stabilire la durata del possesso delle somme oggetto di ripresa fiscale, così esentando la contribuente dall'onere della prova contraria;  
che l'intimata si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria;  
che il primo motivo è fondato;



che, infatti, l'origine della somma di € 821.860,00 pervenuta alla (omissis) dalla società – dato pacifico, come si legge nella sentenza impugnata – ha, diversamente dall'opinione della CTR, fondamentale importanza, soprattutto a fronte del successivo fallimento della s.r.l. (omissis) e delle azioni previste a favore del curatore, in vista della *par condicio creditorum*;

che, d'altronde, un'erogazione di tal fatta (considerata anche la posizione di legale rappresentante e socia al 60% della contribuente) è suscettibile di costituire un fatto illecito, se pregiudizievole appunto per i creditori sociali;

che, in tal senso, l'art. 14 comma 4° l. n. 537/1993 afferma: *"Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1°, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria"*;

che, pertanto, anche nella specie trova applicazione il principio, posto dalla disposizione dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, secondo il quale i proventi comunque provenienti da attività illecite sono assoggettabili ad imposizione (Sez. 5, n. 26440 del 19/10/2018; Sez. 5, n. 18495 del 26/07/2017);

che tale argomentazione, diversamente da quanto affermato nella memoria (ed ancor prima, nel controricorso), non può considerarsi inammissibile, agli effetti processuali, giacché era stata utilizzata (come riconosce la stessa odierna controricorrente) dalla CTP di Treviso, mentre, in sede di

appello, la (omissis) ne ha discorso incidentalmente, senza farne motivo specifico di impugnazione (pag. 14 atto di appello);  
che il secondo motivo è fondato;  
che, infatti, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Sez. 6-5, n. 29067 del 13/11/2018; Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018);  
che, in proposito, la CTR non ha minimamente motivato sull'indispensabile requisito della durata del possesso in capo alla contribuente;  
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.


### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021

Il Presidente

Dr. Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 15 DIC 2021 .....